



## NOTA OPERATIVA

N. 4/2020

-----

**OGGETTO: Il bilancio di esercizio 2019: modalità di redazione e procedure di approvazione anche a seguito delle novità previste dal D.L. 18/2020 e i connessi adempimenti.**

### 1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha per oggetto la sintesi dei principali adempimenti connessi alle fasi di approvazione del bilancio e i connessi adempimenti sia civilistici che fiscali, anche a seguito delle novità previste dal **D.L. 18/2020** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore).

Il Codice civile, **negli articoli 2423 e seguenti**, detta le regole che disciplinano la formazione del bilancio di esercizio delle imprese destinato alla pubblicazione. Il suddetto articolo, nel 1° comma, dispone che: *“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa”*. L’obbligo di redazione fa capo a un soggetto che cambia in funzione del modello di governance adottato.

In particolare, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio sono:

- nel sistema tradizionale, **gli amministratori**;
- nel sistema dualistico, **il Consiglio di gestione**;
- nel sistema monistico, **gli amministratori**.

È da osservare che in base alle modifiche introdotte dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE e dal D. lgs. 139/2015, in merito alla predisposizione del bilancio e ai relativi schemi, questi ultimi risultano diversi a seconda se si riferiscono alle **Grandi imprese, alle Piccole imprese (art. 2435-bis c.c.) o alle Microimprese (art. 2435-ter c.c.)**.